

Verbale n. 4

L'anno duemiladiciassette, addì 26 del mese di gennaio, alle ore 11:00 si è riunita la IV Commissione Consiliare, regolarmente convocata, con nota pubblicata sul sito dell'Ente, ai sensi dell'art. 21 bis c 2, della l.r. 26.06.2015, n.11.

Sono presenti i sigg. consiglieri comunali:

- Pietro Sanci presidente
- Giuseppe Bonanno componente
- Agostino Cocchiara componente
- Giovanna Vicari componente

Risulta assente il consigliere Coniglio.

La seduta si svolge presso i locali dell'Area 3-Sociale, siti in viale Europa, 346/a, per discutere il seguente O.D.G.:

1. Revisione Regolamento Taxi Sociale
2. Varie ed eventuali.

Svolge funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Lunatti segretaria della IV commissione in sostituzione della Dott.ssa Russo.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e introduce l'argomento posto all'OdG.

Alla seduta è presente l'assessore Lo Gerfo che informa la commissione che dalla rilettura del regolamento risultano in contrasto alcuni articoli.

Dopo un'attenta discussione si riportano le modifiche apportate al regolamento

- 1) Nell'art.2 si precisa che le strutture sanitarie dove recarsi utilizzando il taxi sociale devono essere prettamente quelle del territorio misilmerese
- 2) Nell'art.5 al comma 4 si precisa che il trasporto prevede oltre ad essere prelevati dal domicilio anche da un luogo indicato dal Comune
- 3) L'art.5 al comma 9 essendo in disaccordo con la convezione stipulata visto che la priorità per tale servizio è rivolto ai bambini per ridurre la dispersione scolastica, per tale motivo si chiede la soppressione del predetto comma che si riporta testualmente: *"9. I trasporti richiesti per visite medico specialistiche e cicli di cure fisiche e fisioterapiche hanno diritto di precedenza a quelli del successivo comma."*
- 4) Nell'art.7 si modifica l'importo del reddito ISEE, che si ritiene troppo basso visto che limiterebbe l'accesso di molti cittadini, aumentandola a 7000 €
- 5) Nell'art.8 si precisa che l'automezzo messo a disposizione per il taxi sociale è frutto di un progetto che prevede tra gli altri finanziamenti di soggetti privati
- 6) L'art.9 essendo in discordanza con l'art.7 in merito alla determinazione del reddito ISEE viene soppresso per intero.

Si riscrive per intero il regolamento con le modifiche su indicate:

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Misilmeri, in un ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento della vita dei cittadini che versano in condizioni oggettive di svantaggio e ad agevolare l'accesso ai servizi socio – sanitari, istituisce e gestisce il servizio di "Taxi Sociale".

Il servizio di Taxi Sociale è inteso come importante risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento a residenti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Il servizio di taxi sociale è volto a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.

In particolare l'istituzione del "taxi sociale" persegue il fine di:

- garantire la domiciliarità a sostegno degli anziani soli e a persone che presentano disabilità;
- promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione sociale;
- favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari;
- attivare reti di solidarietà sociale del territorio, al fine di favorire un migliore inserimento delle persone in difficoltà nel proprio contesto sociale;
- favorire l'opportunità di indipendenza e di socializzazione delle persone anziane, garantendone uno stile di vita di qualità;
- non sostituire la rete familiare o di vicinato, ma intendere il servizi Taxi Sociale come supporto alla mobilità.

Il Servizio Sociale del Comune di Misilmeri opera nel rispetto delle norme sancite:

1. dall'art. 3 della Costituzione Italiana;
2. dalla Carta Sociale Europea del 3 maggio 1996 ratificata con la L. n. 30/1999;
3. dalla L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Art. 2 - Oggetto

Il taxi sociale viaggia in base alle richieste dei singoli utenti residenti nel comune. Ciò consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi per recarsi alle seguenti destinazioni:

1. strutture sanitarie nel territorio comunale;
2. uffici di pubblica utilità (ad es. INPS, INAIL, Sindacati Pensionali ecc);
3. luoghi di interesse personale;

Pertanto il servizio viene svolto per consentire di effettuare:

1. visite mediche generiche o specialistiche;
2. esami clinici e di laboratorio;
3. cure fisiche e/o riabilitative;
4. pratiche amministrative;
5. commissioni personali.

Art. 3 - Destinatari

Possono usufruire del taxi sociale tutti i cittadini anziani, adulti in situazione di disagio, disabili e invalidi civili residenti nel comune di Misilmeri, autosufficienti e non, secondo le seguenti priorità:

1. anziani senza figli;
2. anziani con figli senza patente di guida;
3. anziani che nel nucleo familiare assistono invalidi;
4. disabili in possesso della certificazione d'invalidità 100% impediti all'utilizzo di mezzi pubblici, privi di familiari di riferimento o con familiari conviventi privi di patente di guida;
5. alunni segnalati dalle scuole per problematiche inerenti la dispersione scolastica, appartenenti a nuclei familiari disagiati.

Per le persone anziane non autosufficienti o parzialmente non-autosufficienti è obbligatoria la dichiarazione del medico curante che certifichi l' idoneità della persona ad essere trasportata.

Il servizio potrà essere esteso anche alle persona adulte in condizioni di disagio, con particolari difficoltà familiari, sociali, di distanza e di collegamento, previa valutazione da parte dell'Assistente sociale della effettiva impossibilità a spostarsi autonomamente o usufruendo di altri servizi pubblici.

Art. 4 requisiti di accesso

I requisiti prioritari di accesso al servizio di taxi sociale sono:

1. residenza nel Comune di Misilmeri;
2. impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento;
3. condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Art. 5 - Modalità di erogazione del servizio

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto tramite "Taxi sociale" devono presentare apposita domanda indirizzata all'ufficio Servizi Sociali del Comune, utilizzando apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio di Servizio Sociale, che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

2. Dopo la presentazione della suddetta domanda preliminare, le prenotazioni dei trasporti possono avvenire telefonicamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 almeno una settimana prima della data in cui è richiesta la prestazione.

3. Nella richiesta deve essere specificato oltre al nominativo della persona da trasportare, la struttura presso la quale deve essere accompagnato, la data e l'orario entro il quale la stessa si deve trovare presso la struttura.

4. Il trasporto prevede il prelievo dal domicilio, o da luogo indicato dal Comune, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita ed il ritorno a casa.

5. Nel caso la visita abbia una durata molto lunga, previa valutazione dell'operatore, può essere previsto quanto segue: trasporto presso il luogo richiesto, la persona rimane sola per la durata dell'attesa della visita o altro, ritorno dell'operatore per il rientro a domicilio, compatibilmente all'orario di lavoro del medesimo operatore.

6. Potrà verificarsi l'evenienza di trasporti di più persone nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo se le prenotazioni coincidono.

7. Il Servizio può, per precedenti prenotazioni o esigenze prioritarie, non concedere il trasporto richiesto anche se la prenotazione viene fatta in modo sollecito.

8. Nel caso di ciclo di cure fisiche è consigliabile, prima della prenotazione, concordare la disponibilità dell'orario e del periodo con gli operatori del Servizio per essere certi della disponibilità dell'automezzo.

9. Il servizio di trasporto tramite "taxi sociale" può essere concesso anche per commissioni personali come la spesa, gli acquisti in farmacia o l'essere accompagnati in luoghi particolari (es. spesa settimanale al supermercato, visita al cimitero, ecc).

10. Il personale che effettua il servizio del taxi sociale non effettua, attività di assistenza a domicilio.

11. Tali trasporti vanno concordati in modo preciso con gli operatori del Servizio Sociale.

12. Il servizio può essere sospeso per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Ambito di intervento

Il servizio viene svolto nel territorio comunale e solo in casi eccezionali e concordati con l'operatore del Servizio Taxi, fuori Comune.

Art. 7 Coordinamento del servizio

L'Ufficio di Servizio Sociale nell'ambito del servizio di taxi sociale, svolge le seguenti funzioni:

- ricevimento delle richieste di accesso al servizio;
- verifica anagrafica;
- verifica reddituale, poiché si può accedere al servizio Taxi, con reddito ISEE inferiore ad € 7.000,00;

Il responsabile della gestione del servizio vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche.

Art. 8 Modalità di organizzazione del servizio.

La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete al Comune ai sensi del D.lgs. 112/1998 e L. 328/2000 secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità.

Per favorire l'attuazione dei principi di cui sopra il Comune potrà valutare l'opportunità di farsi supportare da soggetti del terzo settore.

Il Comune, in un progetto che comprende che comprende anche il finanziamento di soggetti privati, mette a disposizione per lo svolgimento del servizio un automezzo idoneo allo scopo e tutto ciò che è necessario per il funzionamento dell'automezzo stesso compreso fornitura di carburante.

A fronte di situazioni impreviste che possano compromettere la continuità del servizio, oppure a seguito di diverse valutazioni sulle modalità di svolgimento delle attività, la conduzione del mezzo potrà essere effettuata da:

- a. personale dipendente dell'Amministrazione Comunale;
- b. volontari in servizio civile o altro personale volontario operante presso il Comune o presso enti, istituzioni o associazioni che collaborano con l'Amministrazione Comunale a fronte di incarichi o convenzioni;
- c. personale incaricato da Ditte esterne specializzate nel settore, a seguito di contratto di affidamento stipulato con l'Amministrazione Comunale.


Art. 9 Esclusioni

Sono escluse dal servizio le persone che necessitano durante il trasporto di particolare assistenza medico-sanitaria, gli anziani non deambulanti o affetti da patologie tali da rendere opportuno il trasporto a mezzo ambulanza o auto medica. Sono altresì esclusi dal servizio: anziani e minori assistiti in comunità anziani e/o case famiglia. Ulteriori motivi di esclusione potranno essere integrati con apposita delibera del Consiglio Comunale.


Il Presidente riprende la parola ed avendo esaurito gli argomenti dichiara tolta la seduta. Sono le ore 13:00.

Dal che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario verbalizzante



I Componenti

